

N. 536-891-910-C

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

il 6 settembre 2023 (v. stampato Senato n. 866)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 febbraio 2024

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DORI, D'ORSO; PITTALIS, CALDERONE, PATRIARCA; MASCHIO, VARCHI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, BENVENUTI GOSTOLI, BUONGUERRIERI, CANGIANO, CANNATA, CARETTA, CERRETO, CIABURRO, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOMBO, DONDI, FRIJIA, GARDINI, IAIA, KELANY, LAMPIS, LA PORTA, LA SALANDRA, LONGI, LOPERFIDO, MACCARI, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MATERA, MOLLICONE, MORGANTE, PADOVANI, PALOMBI, PELLICINI, POLO, ROSCANI, GAETANA RUSSO, TRANCASSINI, URZÌ, VIETRI, VINCI

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienza e istruzione). Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e XII (Affari sociali), l'8 maggio 2024, hanno deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge si veda lo stampato n. 536-891-910-B.

—————
*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 febbraio 2024*
—————

(Relatori **DONDI** e **DORI**, per la II Commissione;
CIANI e **MATONE**, per la XII Commissione)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 536-B e abbinata, con riferimento alle parti modificate dal Senato;

richiamato il parere reso sul medesimo provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera, nella seduta del 22 giugno 2023;

rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, di 6 articoli reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 1 dell'articolo 3, nell'individuare i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa in materia, come recita la rubrica, di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, non esplicita però nell'alinea l'oggetto di tale delega (consistente appunto nella modifica della disciplina legislativa di contrasto del bullismo e del cyberbullismo); in proposito si ricorda che, in base al paragrafo 2, lettera *d*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, le disposizioni contenenti deleghe legislative individuano i principi e i criteri direttivi e distinguono questi ultimi dall'oggetto delle deleghe;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, alinea.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge (C. 536-891-910-B), recante « Disposizioni e delega al Governo in materia di

prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo », approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

rilevato che:

secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del Regolamento, l'esame presso la Camera verte esclusivamente sulle parti modificate dal Senato che è intervenuto sugli articoli 1, 2 e 3 del testo;

l'articolo 1 apporta una serie di modifiche alla legge n. 29 maggio 2017, n. 71, che detta disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

al Senato è stato modificato il numero 5) della lettera *b*) del comma 1, esclusivamente al fine di recare il necessario aggiornamento delle disposizioni relative alla copertura finanziaria delle campagne informative introdotte dal numero 4) della medesima lettera, in quanto si faceva riferimento all'esercizio finanziario 2023, ormai concluso;

il Senato è intervenuto anche sulla lettera *d*) del comma 1, dove è stata disposta la soppressione del riferimento al servizio di coordinamento pedagogico nell'ambito delle iniziative adottabili dalle regioni in attuazione della legge n. 71 del 2017;

l'intervento del Senato sulla lettera *e*) del comma 1 è volto ad introdurre alcune precisazioni rispetto ai compiti del dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige;

l'articolo 2 del testo in esame interviene sull'articolo 25 della legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, cosiddetta « legge minorile ») apportando alcune modifiche alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile;

il Senato, modificando in particolare la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2, ha aggiunto ovunque il riferimento agli altri esercenti la potestà genitoriale accanto a quello relativo ai genitori; ha stabilito che il deposito della relazione del servizio sociale sul percorso educativo debba essere comunicato tempestivamente ai soggetti (genitori, esercente la potestà genitoriale, curatore, p.m., difensore), diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni; ha specificato che l'affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del medesimo presso una comunità abbiano carattere temporaneo e ha previsto infine la nomina di un curatore speciale del minore. È stato inoltre soppresso l'obbligo per il tribunale di sentire il minore e i genitori o l'esercente la potestà genitoriale prima dell'adozione del decreto con cui si dispone, in via alternativa, la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto educativo, l'affidamento ai servizi sociali o il collocamento in comunità;

l'articolo 3 prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del

bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

al comma 1, alinea, dell'articolo 3, il Senato ha inserito la locuzione « nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi » cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del testo in esame riguardano in misura prevalente interventi di carattere formativo ed educativo, riconducibili in gran parte alla materia dell'istruzione che, limitatamente alle norme generali, è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione;

al di fuori delle norme generali, l'istruzione è materia di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, fatta salva la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

le disposizioni del testo in esame riguardano in misura prevalente anche la materia dell'ordinamento civile, anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale in base a quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

in considerazione del citato concorso di competenze, già l'articolo 3 della legge n. 71 del 2017, su cui interviene l'articolo 1 del testo in esame, prevede la partecipazione di un rappresentante della Conferenza unificata al tavolo tecnico per la prevenzione del cyberbullismo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PAGINA BIANCA



19PDL0088340